

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SICILIA




Ordine Regionale Geologi Sicilia

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sommario

PREMESSA.....	5	
Richiami normativi.....	5	
TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	7	
Art. 1 Finalità del procedimento.....	8	
Art. 3 Principi di svolgimento.....	8	
Art. 4 Disciplina del procedimento.....	8	
Art. 5 Competenza territoriale.....	9	
Art. 6 Prescrizione delle accuse.....	9	
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE.....	10	
Art. 7 Costituzione.....	10	2
Art. 8 Composizione.....	11	
Art. 9 Compiti del Presidente.....	11	
Art. 10 Compiti del Segretario.....	13	
Art. 11 Sedute del Consiglio di Disciplina.....	13	
Art. 12 Sostituzione del Consigliere di Disciplina per impedimento.....	15	
Art. 13 Sostituzione del Consigliere per reiterate assenze.....	16	
Art. 14 Sostituzione del Consigliere per astensione, conflitto di interesse, ricasazione.....	17	
Art. 15 Spese di funzionamento e gestione.....	18	
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ILLECITI DISCIPLINARI.....	20	
Art. 16 Principi generali.....	20	
Art. 17 Segnalazioni di illecito disciplinare.....	20	
Art. 18 Pendenza in altro procedimento.....	22	



Art. 19 Diritto di difesa.....	23
Art. 20 Conclusione del procedimento.....	23
Art. 21 Notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari.....	24
Art. 22 Accesso agli atti.....	24
Art. 23 Durata del procedimento.....	25
Art. 24 Privacy – Trattamento dati personali.....	25
CAPO IV - FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	26
Art. 25 Istruttoria preliminare.....	27
Art. 26 Avvio fase di Incolpazione.....	27
Art. 27 Richiesta chiarimenti.....	28
Art. 28 Dibattimento in fase di comparizione dell'incolpato.....	29
Art. 29 Prove utilizzabili.....	32
Art. 30 Deliberazione della decisione.....	33
Art.31 Pronuncia della decisione.....	33
CAPO V - SANZIONI DISCIPLINARI.....	34
Art. 32 Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare.....	34
Art. 33 Richiamo scritto.....	34
Art. 34 Sanzioni disciplinari.....	35
Art. 35 Cancellazione dall'Albo.....	36
Art. 36 Sanzioni derivanti da norme di legge.....	37
Art. 37 Sospensione per morosità.....	37
Art. 38 Comunicazione del provvedimento.....	38
TITOLO VI - IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI.....	40
Art. 39 Impugnazione delle decisioni.....	41



TITOLO VII - ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI.....	41
Art. 40 Esecutività della decisione disciplinare.....	41
TITOLO VIII - RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	43
Art. 41 Riapertura del procedimento disciplinare.....	43
TITOLO IX - NORME FINALI.....	44
Art. 42 Verbalizzazione.....	44
Art. 43 Riservatezza.....	44
Art. 44 Eventuale ricorso a consulenti esterni.....	45
Art. 45 Entrata in vigore e pubblicità.....	45




PREMESSA

Il presente Regolamento illustra le modalità di svolgimento delle attività del Consiglio di Disciplina Territoriale (di seguito C.d.D.T.) ed in particolare l'applicazione del Procedimento Disciplinare nell'ambito dell'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia (di seguito O.R.G.S.).

Richiami normativi

Con l'entrata in vigore della Legge 148/2011, che attua i contenuti di cui al D.lgs 138/2011, è sorta la necessità di costituire degli organi giudicanti in materia disciplinare le cui funzioni debbano essere necessariamente disgiunte da quelle amministrative dell'ente di appartenenza. Infatti, come citato all'art. 3 comma 5, del succitato Decreto Legislativo *“gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina”* disponendo inoltre che *“la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”*.

Successivamente, l'art. 8 del DPR 137/2012 ha introdotto i Consigli di disciplina territoriali, da istituire presso ogni Ordine territoriale, stabilendo che ad essi “sono affidati i



compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo". Di conseguenza a tale impulso, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con Delibera del 23 novembre 2012, ha emanato il *"Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.23 del Ministero della Giustizia il 15 dicembre 2012.



TITOLO I

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Art. 1 Finalità del procedimento

Il procedimento disciplinare è volto ad accertare la responsabilità dell'iscritto all'Ordine in merito ad azioni od omissioni che costituiscano violazione del Codice Deontologico, di norme di legge e/o regolamenti ad esso attinenti, nonché violazioni che siano ritenute in contrasto con i doveri afferenti alla dignità, diligenza e decoro nell'esercizio della professione. Tali responsabilità sono da considerarsi principalmente quando in relazione all'esercizio della professione, ma potranno riguardare anche fatti accaduti al di fuori dall'esercizio della professione che possano comunque creare danni all'immagine ed alla reputazione della categoria di appartenenza.

Art. 2 Avvio delle attività

Il Consiglio di Disciplina può dare avvio alle proprie attività:

- su richiesta del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Sicilia;
- per conoscenza diretta, anche a mezzo stampa, di fatti rilevanti di cui all'art. 1;
- su richiesta dall'Autorità Giudiziaria;
- su esposto da parte di persone fisiche o giuridiche che




vi abbiano interesse; a seguito di denuncia anonima, nei casi previsti dalla legge, ma solo dopo attenta verifica dei fatti esposti.

Art. 3 - Principi di svolgimento

Il procedimento disciplinare deve attenersi ai principi costituzionali di imparzialità e legittimità tenendo anche conto dei canoni del giusto processo (art. 111 della Costituzione) nonché dei principi del diritto al contraddittorio ed alla difesa (art. 24 della Costituzione).

Art. 4 - Disciplina del procedimento

Il procedimento è sommariamente disciplinato: dagli artt. 14 e 15 della Legge 25 luglio 1966 n.616; dall'art. 6 della Legge 12 novembre 1990 n.339; dalle norme riportate al Codice Deontologico dei Geologi approvato con delibera n.65 del 24 marzo 2010 e s.m.i.; dall'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137; dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con delibera del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012; dal presente Regolamento che esplica le procedure di lavoro del Consiglio di Disciplina Territoriale. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento ai contenuti di cui alle Norme vigenti in



Regolamento sui procedimenti disciplinari

materia di procedimenti amministrativi, al Codice Civile nonché al Codice Penale.

Art.5 – Competenza territoriale


La competenza del procedimento disciplinare è attribuita al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine ove è iscritto il geologo incolpato. Quando l'incolpato è un componente del C.d.D.T., la competenza rimane allo stesso Consiglio ed il Presidente procede alla sostituzione dell'incolpato con un Consigliere supplente, attingendo dalla lista dei supplenti. Qualora l'incolpato sia il Presidente del C.d.D.T., il secondo consigliere più anziano ne farà le veci e nominerà il componente in sostituzione.

9

Art. 6 Prescrizione delle accuse

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

Per le condotte continuative, il termine di 5 anni si prescrive dall'ultima condotta tenuta. Per gli illeciti deontologici i cui effetti si manifestano successivamente alla tenuta della condotta, la prescrizione decorre dal momento in cui sono conosciuti o conoscibili.



Regolamento sui procedimenti disciplinari

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 7 Costituzione


Presso la sede dell'Ordine dei Geologi della Sicilia è istituito il Consiglio di Disciplina Territoriale. Esso opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e Regolamenti.

Il C.d.D.T. svolge la propria attività nei locali dell'O.R.G.S. che deve fornire, attraverso il proprio personale, assistenza e compiti di segreteria amministrativa.

10

Il C.d.D.T. è designato dal Presidente del Tribunale di Palermo, competente secondo le procedure dettate dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi nella seduta del 23.11.2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2012.

Il C.d.D.T. resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine Regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina.



Art. 8 - Composizione


Il C.d.D.T. è composto da n. 5 Consiglieri. In occasione del rinnovo del C.d.D.T., il Consiglio dell'O.R.G.S. potrà modificare il numero (sempre dispari) dei suoi componenti laddove ritenuto necessario, anche su proposta dello stesso Consiglio di Disciplina.

Le funzioni di Presidente e Segretario saranno attribuite secondo le modalità di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (B.U. Min. Giu. N.23 del 15/12/2012).

Art. 9 - Compiti del Presidente

Il Presidente del C.d.D.T. opera in osservanza dei criteri di funzionalità, equità, trasparenza e efficienza dell'azione disciplinare. A lui sono demandate la direzione, il coordinamento e l'organizzazione del Consiglio che si esprimono nelle attività di seguito indicate:

- calendarizzare le sedute del Consiglio, evitando che queste vengano a coincidere con quelle del Consiglio dell'Ordine;
- convocare il C.d.D.T. con opportuno Ordine del Giorno;
- dirigere e moderare la discussione in seno al C.d.D.T.;
- mantenere l'ordine nelle adunanze;
- stabilire l'ordine della votazione;
- provvedere alla sostituzione dei membri del C.d.D.T. nei casi previsti.




Preliminarmente alle attività afferenti ai procedimenti disciplinari all'ordine del giorno, il Presidente acquisisce, da parte dei consiglieri componenti, la dichiarazione di assenza di cause di astensione relativamente al procedimento in esame.

Nel caso di incompatibilità rilevata successivamente dall'incolpato (ricusazione) oppure successivamente emersa, adotta le opportune azioni come indicate al successivo **articolo** 14. La ricusazione può essere sollevata dall'incolpato entro la prima convocazione, salvo che l'incompatibilità sia sorta successivamente a questa.

Il Presidente del C.d.D.T., in occasione delle convocazioni, ascolta e discute dell'andamento generale dell'attività disciplinare, dello stato generale dei procedimenti, rappresenta nuove tendenze ed interpretazioni della normativa e delle prassi di riferimento, condivide eventuali modifiche ed integrazioni all'assetto organizzativo e funzionale, anche in conformità alla normativa vigente.

Il Presidente entro la fine dell'anno relaziona per iscritto all'Ordine dei Geologi della Sicilia sull'attività svolta indicando, sotto il profilo statistico, il numero di procedimenti trattati, il numero di procedimenti definiti con provvedimento sanzionatorio, il numero di procedimenti archiviati, eventuali situazioni di conflitto di interesse e sostituzioni, eventuali situazioni di impedimento temporaneo o definitivo e fornisce indicazioni sull'andamento dell'attività disciplinare e sul

 *Regolamento sui procedimenti disciplinari*

regolare funzionamento del C.d.D.T.. Gli stessi risultati verranno esposti durante l'Assemblea annuale degli iscritti.

Art. 10 - Compiti del Segretario

Il Segretario supporta l'attività del C.d.D.T. e specificatamente esegue le seguenti attività:


- si coordina con la Segreteria Amministrativa per la registrazione delle questioni disciplinari, secondo le competenze stabilite;
- redige i verbali delle riunioni del C.d.D.T., sotto direzione e coordinamento del Presidente;
- istruisce il fascicolo del procedimento allegando ogni documentazione acquisita nel corso del procedimento e ha cura di mantenerlo costantemente aggiornato;
- cura gli adempimenti esecutivi necessari allo svolgimento del procedimento disciplinare (notifiche, convocazioni, etc.) coordinandosi con la Segreteria Amministrativa dell'O.R.G.S.

13

Art. 11 - Sedute del Consiglio di Disciplina

Al C.d.D.T. vanno indirizzate tutte le segnalazioni di tipo disciplinare, compresi esposti di terzi, segnalazioni anonime o incomplete o qualunque comunicazione che possa costituire presupposto per l'azione disciplinare. Vanno altresì trasmesse tutte le richieste e/o informazioni provenienti dall'Autorità Giudiziaria relative ad aspetti disciplinari degli Iscritti.

Su convocazione del Presidente il C.d.D.T. si riunisce in seduta plenaria in occasione: dell'insediamento, quando



occorre discutere questioni disciplinari e/o organizzative. La convocazione deve essere effettuata, con idoneo mezzo di comunicazione, almeno 7 giorni prima della data della seduta, e deve riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti. Solo in casi di particolare urgenza, previo accordo tra tutti i consiglieri, le convocazioni possono essere fatte con un preavviso minore di 7 giorni.


Le sedute consiliari di regola debbono tenersi presso la sede dell'O.R.G.S., ma possono svolgersi anche in videoconferenza tenuto conto degli specifici dispositivi normativi vigenti.

In caso di occorsa e non preventivata indisponibilità del Presidente o di uno dei Consiglieri, il Presidente o, in caso di sua assenza, il consigliere più anziano, provvede a verbalizzare l'impossibilità di procedere.

14

Il C.d.D.T. è deputato ad istruire e decidere sui procedimenti presentati dal Presidente del C.d.D.T., in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e non è ammessa l'astensione.

Le sedute del C.d.D.T. devono essere adeguatamente verbalizzate ed il verbale reso disponibile ai membri del C.d.D.T. nelle forme ritenute più opportune.



Art.12 - Sostituzione del Consigliere di Disciplina per



impedimento

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Presidente del C.d.D.T. procede alla sua sostituzione attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale nell'ordine da questi individuato. Quando il decesso o le dimissioni riguardino il Presidente, il Consigliere più anziano procede alla sostituzione attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo l'ordine individuato. In quest'ultimo caso il C.d.D.T. si ricompone e verrà nominato Presidente il Consigliere che abbia i requisiti stabiliti dalla normativa.

In caso di impedimento temporaneo di un Consigliere, il Presidente del C.d.D.T. procede alla sua sostituzione attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale nell'ordine da questi individuato. Il Consigliere pro tempore resta in carica fino al rientro del Consigliere sostituito e avrà cura, durante il suo incarico, di conformarsi all'organizzazione già disposta ed operante.

Analogamente, nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del C.d.D.T., il Consigliere più anziano procederà all'integrazione del C.d.D.T. attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale nell'ordine da questi individuato e si procederà con la nomina del nuovo Presidente secondo quanto stabilito dalla normativa. Il Presidente sostituito pro tempore avrà cura di conformare il suo operato a




quello del Presidente sostituito, operando in maniera conservativa rispetto all'operato del Presidente sostituito ed evitando deviazioni dalle regole e usi organizzativi già in vigore. Al rientro del titolare, il Presidente sostituito recede dalla carica, e il componente che ha integrato il C.d.D.T. rientra nello status di supplente. Il Presidente sostituito riprenderà la sua carica e le sue funzioni.

L'impedimento temporaneo può avere una durata massima di sei mesi e, nel caso in cui lo stesso Consigliere dovesse incorrere una seconda volta nella causa di impedimento, questi, anche su invito del Presidente del C.d.D.T., valuterà la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni.

Il Consigliere supplente che subentra proseguirà la trattazione delle pratiche nello stato in cui si trovano. Il Segretario del C.d.D.T. avrà cura di facilitare il passaggio di consegne rappresentando, con una nota scritta, in maniera sintetica lo svolgimento del procedimento e mettendo a disposizione la documentazione raccolta. Analogamente si procederà al rientro del componente effettivo.

Art. 13 - Sostituzione del Consigliere per reiterate assenze

Ove il Consigliere non partecipi per più di tre volte in un anno alle adunanze del C.d.D.T. senza avere inviato previamente formale comunicazione circa i motivi dell'assenza, il Presidente del C.d.D.T. può invitare il

 *Regolamento sui procedimenti disciplinari*

Consigliere a valutare l'opportunità di continuare nel proprio incarico.

Laddove le motivazioni circa l'assenza del Consigliere appaiano pretestuose e laddove i lavori del C.d.D.T. subiscano impatti negativi a causa di tali prolungate assenze, il Presidente del C.d.D.T. adotterà le azioni che riterrà più opportune per tutelare l'integrità del Consiglio.


Art. - 14 Sostituzione del Consigliere per astensione, conflitto di interesse, ricusazione

Il Consigliere che si astiene perché versa in una situazione di conflitto di interesse sarà sostituito da un Consigliere supplente, su disposizione del Presidente del C.d.D.T., in tutte le attività concernenti il procedimento oggetto di conflitto di incompatibilità.

Analogamente, il Consigliere ricusato, successivamente all'accoglimento della ricusazione da parte del C.d.D.T., verrà sostituito su disposizione del Presidente del C.d.D.T.

Laddove la segnalazione disciplinare riguardi un componente del C.d.D.T., lo stesso non potrà fare parte del Consiglio giudicante e il Presidente procederà alla sua sostituzione. Il Consigliere supplente agirà in tutti i procedimenti in corso sino alla conclusione del Procedimento Disciplinare a carico del componente incolpato.

Se la segnalazione riguarda il Presidente del C.d.D.T., la successiva componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo procederà alla designazione del



sostituto nel Consiglio giudicante. La sostituzione cesserà alla conclusione del Procedimento Disciplinare secondo le modalità indicate nel precedente comma.

Art.15 - Spese di funzionamento e gestione


L'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia sostiene le spese di funzionamento e gestione del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Rientrano nelle spese di funzionamento e svolgimento dei procedimenti le seguenti: notifica, copiatura, consulenza legale, copertura assicurativa dei componenti del C.d.D.T., attività istituzionali, accesso agli atti, trasferte richieste dall'istruzione della questione disciplinare, aggiornamento legislativo, cancelleria.

Ogni anno il Presidente del C.d.D.T., nella Relazione Annuale, rendiconta sui costi sostenuti, altresì riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea degli iscritti.

In caso di spese diverse da quelle sopra elencate, sia relative al funzionamento sia relative ai procedimenti disciplinari, il Presidente del C.d.D.T., avrà cura di mettere al corrente preventivamente l'O.R.G.S. e di concordare con quest'ultimo l'eventuale ammontare massimo, avuto riguardo alla tipologia di spese, allo scopo per cui devono essere sostenute, alla necessità e alla funzionalità rispetto al procedimento.

Analogamente, in relazione alle spese per la formazione dei Consiglieri del C.d.D.T., il Presidente concorda annualmente con l'O.R.G.S. l'ammontare stanziabile.



Relativamente alla polizza assicurativa specifica per l'attività del Consigliere del C.d.D.T., e alle consulenze legali, l'O.R.G.S. curerà direttamente la stipula della polizza e ne sosterrà le relative spese.

Le spese di funzionamento del C.d.D.T., laddove non sostenute direttamente dall'O.R.G.S., sono rimborsate ai componenti del C.d.D.T., dietro presentazione dell'idonea documentazione che, preventivamente approvata dal Presidente del C.d.D.T., viene sottoposta al Tesoriere dell'O.R.G.S. secondo le procedure già esistenti presso l'O.R.G.S.

La segreteria provvede a contabilizzare tutte le spese sostenute dal C.d.D.T. in un capitolo di bilancio all'uopo indicato dal Tesoriere dell'O.R.G.S., affinché sia data trasparenza dei costi in sede di approvazione del Bilancio dell'O.R.G.S.


L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale è individuata nel bilancio preventivo dell'Ordine medesimo.

La partecipazione alle attività connesse al funzionamento del C.d.D.T. non dà titolo alla corresponsione di compensi e/o emolumenti, ma esclusivamente al rimborso documentato delle spese eventualmente sostenute.



TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ILLECITI DISCIPLINARI



Regolamento sui procedimenti disciplinari

Art.16 - Principi generali

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta aventi rilevanza disciplinare (vedasi **Art.1**), così come espresso dalla legge e/o dal Codice Deontologico riguardante l'esercizio della professione di Geologo in Italia, sono sottoposte al giudizio del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art.17 - Segnalazioni di illecito disciplinare

Presso gli uffici dell'O.R.G.S. è istituito un apposito servizio di segreteria con protocollo dedicato per il necessario supporto all'esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti. Il C.d.D.T., per il tramite del proprio Segretario, dialoga costantemente con tale servizio di segreteria al fine di ricevere tempestivamente le segnalazioni prevenute.


20

Il protocollo dedicato alla funzione disciplinare è compilato dal personale all'uopo designato dall'O.R.G.S., e riporta data e modalità di ricezione delle segnalazioni di illecito.

Qualora l'O.R.G.S. sia messo a conoscenza di azioni o omissioni da parte di un iscritto al proprio albo professionale o all'elenco speciale che possano costituire violazione di norme di legge e regolamenti, nonché violazioni del Codice Deontologico, il Presidente dell'O.R.G.S. provvede ad acquisire ed a protocollare la



Regolamento sui procedimenti disciplinari



documentazione pertinente. La segnalazione è quindi tempestivamente trasmessa con protocollo in uscita al C.d.D.T. per le proprie azioni di competenza.

La trasmissione della segnalazione disciplinare va inoltrata corredata della documentazione prodotta o allegata dall'esponente o comunque acquisita, di pertinenza del caso.

Laddove la segnalazione disciplinare sia stata indirizzata all'attenzione del Consiglio dell'O.R.G.S. o al suo Presidente o ad altro organo interno, la segnalazione dovrà essere trasmessa con immediatezza al C.d.D.T. nel rispetto dei principi di confidenzialità e riservatezza dei dati ivi contenuti, con la procedura descritta ai commi precedenti.

Lo svolgimento di ciascun procedimento disciplinare, a partire dalla data di ricevimento da parte del C.d.D.T. della segnalazione (che ha valore di istanza e dà l'avvio al procedimento stesso) deve essere tempestivamente e sinteticamente tracciato dal Segretario del C.d.D.T. mediante la compilazione di una Scheda Sintetica del Procedimento.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni del C.d.D.T.

Art. 18 - Pendenza in altro procedimento

Nel caso in cui per gli stessi fatti oggetto del

Regolamento sui procedimenti disciplinari

procedimento disciplinare penda un procedimento penale, il C.d.D.T., ai sensi dell'art. 653 del C.P.P., può deliberare di sospendere l'esame della pratica in attesa di conoscere l'esito del procedimento penale.

Laddove il procedimento disciplinare si riferisca a fatti o atti che siano soltanto collegati o connessi al procedimento penale, la sospensione del procedimento disciplinare è di esclusiva competenza del C.d.D.T. Tenuto conto della natura amministrativa del procedimento disciplinare, esso è autonomo e indipendente da ulteriori procedimenti amministrativi e/o giudiziari civili. In tali casi la sospensione del procedimento disciplinare è facoltativa.

Nel caso di sospensione il C.d.D.T. dovrà emettere un provvedimento di sospensione motivato con indicazione della data da cui decorre la sospensione e tale sospensione va comunicata all'incolpato. Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

22

Relativamente ai procedimenti sospesi per i motivi di cui sopra non decorrono i termini di prescrizione dell'azione disciplinare.

Art. 19 - Diritto di difesa

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire



e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di assistenza legale e/o tecnica nonché l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento.

L'inosservanza di tali procedure e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità della decisione.

Art. 20 - Conclusione del procedimento

Ogni procedimento disciplinare avviato deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento sanzionatorio o di archiviazione, la cui motivazione deve essere esistente ed adeguata.

Qualora il C.d.D.T. ravvisi manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità oppure infondatezza della accusa, il procedimento viene concluso con l'archiviazione, la cui forma e motivazione potranno consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto considerato risolutivo.

Nel caso in cui dall'istruttoria emerga, sulla base di fatti accertati, la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato, e/o di uno degli illeciti disciplinari contestati, il procedimento si conclude con la deliberazione del Consiglio di irrogare una sanzione.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere ben argomentato, illustrare puntualmente i fatti addebitati e le norme violate e contenere motivazione logica e congrua.

Il procedimento disciplinare deve concludersi secondo i principi dell'immediatezza e tenuto conto di quanto indicato nella normativa in materia di procedimenti amministrativi.

Art. 21 - Notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari

Il Presidente del C.d.D.T. trasmette al Presidente dell'O.R.G.S. gli esiti del procedimento disciplinare, per la notifica dell'eventuale sanzione comminata e gli opportuni e conseguenti adempimenti di competenza dell'O.R.G.S.

Il provvedimento disciplinare acquista efficacia nei confronti del destinatario quando da questi ricevuto tramite P.E.C. o lettera raccomandata A/R.

I provvedimenti disciplinari vanno trasmessi, mediante comunicazione a firma congiunta del Presidente dell'O.R.G.S. e del Presidente del C.d.D.T., dall'O.R.G.S. all'incolpato e agli altri soggetti interessati nei termini e con le modalità prescritte.

24

Art. 22 - Accesso agli atti

Il Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale ha natura amministrativa e, quindi, sono ad esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e



Regolamento sui procedimenti disciplinari

smi sul diritto di accesso.

Qualora ricorrano le condizioni, ai sensi della vigente normativa, è rimessa alle valutazioni del Presidente del C.d.D.T. la decisione di fare ricorso al potere di differimento all'accesso.

Nel caso di accesso a documenti che includono dati personali di soggetti diversi dall'incolpato e terzi rispetto alla fattispecie trattata, il documento è ostensibile previa mascheratura dei dati non pertinenti.

Art. 23 - Durata del procedimento

La durata del procedimento disciplinare non dovrà essere superiore a 180 giorni a partire dalla data della di ricevimento della segnalazione/istanza di cui all'**art.17**. Tuttavia tale termine, non perentorio, può essere prolungato per giustificati motivi che ne consentano sospensioni temporanee.

25

Art. 24 – Privacy-Trattamento dati personali

I dati personali del professionista incolpato, verranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

Il trattamento dei dati è necessario per adempiere all'obbligo previsto dalla legge, per cui, a norma dell'art. 24 del suddetto D. Lgs. 196/2003, il C.d.D.T. ha piena libertà nell'acquistare, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità

disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

Il trattamento dei dati in questione ha *"finalità d'interesse pubblico"* in quanto teso a *"svolgere attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari"* (art. 112, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 196/2003). I compiti ispettivi del C.d.D.T., alla base di iniziative disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 196/2003.

I dati verranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

TITOLO IV

FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 25 - Istruttoria preliminare

Il C.d.D.T. valuta preliminarmente gli atti di cui al fascicolo dell'incolpato per stabilirne la fondatezza e la rilevanza, nonché la sussistenza della competenza a giudicare nella fattispecie.

in tale fase il Consiglio può acquisire ulteriore documentazione e, se necessario, può richiedere una relazione sullo svolgimento dei fatti o fissare un'audizione all'interessato. In entrambi i casi è necessario concedere un opportuno periodo di tempo per predisporre le proprie argomentazioni in difesa.



Terminata l'*istruttoria preliminare* il Consiglio di Disciplina può archiviare la procedura se la notizia risulti infondata o irrilevante ovvero non di competenza del C.d.D.T.. Nel caso di archiviazione il C.d.D.T. ne trasmette notizia all'Ordine dei Geologi, all'incolpato ed a chi ha eventualmente effettuato la segnalazione delle presunte violazioni disciplinari.

Il Presidente del C.d.D.T., ove non disposta l'archiviazione, avvia quanto previsto per dare seguito al procedimento disciplinare.

La convocazione del C.d.D.T. per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del provvedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.


27

Art. 26 - Avvio fase di incolpazione

Se dall'*istruttoria preliminare* emergono fatti che implicano la necessità di dare corso ad una *incolpazione*, il C.d.D.T., ai sensi dell'art. 15 della Legge 25 luglio 1966 n.616, comunica l'*atto di incolpazione* al soggetto interessato.

La comunicazione dell'atto avverrà a mezzo P.E.C. (domicilio digitale) oppure raccomandata A/R, fornendo all'interessato ogni elemento utile ad inquadrare i fatti contestati e dando la possibilità di fornire chiarimenti secondo le modalità riportate nell'articolo successivo.

Durante tale fase il C.d.D.T. acquisisce atti, documenti, informazioni e quanto altro necessario per una approfondita disamina del caso anche mediante l'opera di



Regolamento sui procedimenti disciplinari

consulenti esterni e/o richiesta di atti ad uffici ed amministrazioni pubbliche e a privati.

Art. 27 - Richiesta chiarimenti


Ai sensi dell'art.15 L.616/1996 "Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra"

La possibilità di fornire chiarimenti nelle forme sopra riportate verranno indicate all'interessato nell'atto di incolpazione che deve essere inviato, a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata con A/R all'indirizzo della residenza o presso altro domicilio eventualmente eletto dall'incolpato.

28

La comunicazione deve contenere:

- a) l'indicazione dell'autorità procedente;
- b) le generalità del professionista incolpato;
- c) la specificazione in forma chiara e completa dell'accusa mossa e degli addebiti contestati, successivamente immodificabili, in modo da garantire l'esercizio di difesa da parte dell'incolpato, anche senza necessaria indicazione delle norme violate;
- d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al C.d.D.T. giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può



Regolamento sui procedimenti disciplinari

essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza; l'avviso che l'incolpato, entro non meno di dieci giorni dalla data fissata per il dibattimento:


- ha diritto, previa richiesta formale, di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;
- ha facoltà di depositare memorie e documenti;
- ha diritto di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere ascoltati;
- ha facoltà di eleggere domicilio presso il proprio difensore per le comunicazioni degli atti del procedimento;
- e) l'elenco, eventuale, dei testimoni che il C.d.D.T. intende ascoltare;
- f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del C.d.D.T. giudicante.

Art.28 - Dibattimento in fase di comparizione dell'incolpato

Il dibattimento si svolge davanti al C.d.D.T. giudicante costituito nella sua composizione integrale.

Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:

- produrre documenti;
- far porre interrogazioni ai testimoni per il tramite del C.d.D.T.;
- rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del C.d.D.T. giudicante;
- avere la parola per ultimo, unitamente al proprio difensore.



Il C.d.D.T. giudicante procede come di seguito:



- a) acquisisce ed esamina i documenti prodotti dall'incolpato;
- b) provvede all'esame di eventuali testimoni e, subito dopo, a quello dell'incolpato;
- c) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e/o all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti;
- d) valuta l'ammissibilità delle interrogazioni poste all'incolpato.

Nel corso dell'audizione d'innanzi al C.d.D.T. il Presidente espone i fatti e relaziona sulle motivazioni che formano oggetto di imputazione. L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Conclusa l'audizione dell'incolpato, l'udienza prosegue, anche in seduta diversa, in forma riservata ed il C.d.D.T. discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando le norme ipoteticamente violate, ovvero, qualora non venga ravvisata alcuna violazione, delibera il *non luogo a procedere* e dispone l'archiviazione del procedimento.

Le sedute del C.d.D.T. non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è



riservato e come tale deve essere opportunamente custodito. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al C.d.D.T. nelle forme regolamentari.


Art. 29 - Prove utilizzabili

31

Ai fini delle proprie deliberazioni il C.d.D.T. può avvalersi di:

- le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
- gli atti formali e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
- gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare, con la documentazione eventualmente allegata, nonché i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui, durante un procedimento disciplinare, il C.d.D.T. ravvisasse l'opportunità di valutare la condotta pregressa dell'incolpato per accertarsi di eventuali casi di reiterazione, il C.d.D.T. potrà visionare il fascicolo



dell'iscritto, dietro richiesta all'O.R.G.S.

Art.30 - Deliberazione della decisione

Terminato l'eventuale dibattimento con l'incolpato, il C.d.D.T. si riunisce in seduta riservata e, dopo approfondita analisi, procede alla votazione sui temi indicati dal Presidente, decidendo a maggioranza non essendo consentita l'astensione. È consentito il rinvio della decisione ad una o più successive sedute riservate del C.d.D.T. da tenersi improrogabilmente nei 30 giorni successivi.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari resta fermo quanto segue:

- nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata;
- nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta, salvo il rinvio della decisione ad altra seduta.

32

Art.31 - Pronuncia della decisione

Il procedimento disciplinare può concludersi con una decisione di archiviazione oppure di irrogazione di una sanzione.

La decisione di adozione o meno della sanzione disciplinare deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al C.d.D.T. di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto

contestato.

La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione. È opportuno che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Inoltre devono essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.

Il dispositivo, sottoscritto da Presidente e Segretario, deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante e la sua composizione;
- le generalità del professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo di irrogazione, con la specificazione della sanzione inflitta;
- il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio Nazionale dei Geologi;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata.

33

TITOLO V SANZIONI DISCIPLINARI

Art.32 - Decisione di non luogo a provvedimento

Regolamento sui procedimenti disciplinari

disciplinare

Con la decisione che definisce il procedimento, il C.d.D.T. giudicante può deliberare il proscioglimento dell'inculpato con la formula: «**non esservi luogo a provvedimento disciplinare**».

Art.33 - Richiamo scritto

Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, laddove la sanzione della censura risulti comunque sproporzionata, considerata la tenuità della violazione commessa dal professionista, il C.d.D.T., nel disporre l'archiviazione immediata, può effettuare un **richiamo** scritto all'interessato, motivato e verbalizzato, rappresentandogli le mancanze commesse ed esortandolo a non ricadervi.


34

Il richiamo scritto non ha carattere di sanzione disciplinare ed è comunicato all'iscritto con lettera riservata.

Art. 34 Sanzioni disciplinari

Con la decisione che definisce il procedimento, il C.d.D.T. può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) la **censura**, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'inculpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione. Essa consiste in una comunicazione a firma congiunta del Presidente




dell'Ordine Regionale e del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate ed in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;

b) la **sospensione** dall'esercizio della professione, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura. La sospensione prevede l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a dodici mesi. Essa viene trasmessa all'incolpato tramite lettera raccomandata con A/R o P.E.C. a firma congiunta del Presidente dell'Ordine Regionale e del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

35

c) la **radiazione dall'Albo**, quando l'infrazione è talmente grave da rendere impossibile la permanenza della iscrizione dell'incolpato nell'Albo. È un provvedimento sanzionatorio estremo che consiste nell'esclusione dell'esercizio della professione. Tale provvedimento disciplinare, comunicato all'incolpato tramite lettera raccomandata con A/R o P.E.C. a firma congiunta del Presidente dell'Ordine Regionale e del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, comporta l'impossibilità di iscrizione su tutto il territorio nazionale. Il professionista radiato, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25 luglio 1966 n.616, può chiedere di essere nuovamente iscritto all'Albo quando abbia ottenuto la riabilitazione a norma del C.P.P. ovvero



sussistano le condizioni di iscrivibilità e siano decorsi due anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalle prove giustificative.

Art. 35 Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo viene pronunciata nei casi: 1) di domanda o di dimissioni dell'iscritto; 2) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili; 3) di trasferimento dell'iscritto in un altro Albo; 4) di incompatibilità sopravvenuta. Essa consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. punto 2°, 30 e 31 del C.P.P..

In caso di cancellazione rimane fermo l'obbligo per l'incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'Albo.

36

Art. 36 - Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina Territoriale, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze. La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca. A tale proposito si specifica che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare




o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale. Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo. In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine Regionale, a seguito di formale decisione (trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art. 37 Sospensione per morosità

37

Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione vengono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato - art. 14 della Legge 25 luglio 1966 n.616 - a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare del C.d.D.T., avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, avanti al Consiglio Nazionale dei Geologi.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del C.d.D.T. (previa conferma del Presidente O.R.G.S.) quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.



Art.38 - Comunicazione del provvedimento






La decisione del C.d.D.T., se trattasi di richiamo scritto, è comunicata entro venti giorni successivi all'adozione della stessa – tramite lettera raccomandata con A.R. o P.E.C. a firma congiunta del Presidente dell'Ordine Regionale e del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale – all'iscritto, presso la residenza o il domicilio indicato all'Ordine. Con la comunicazione sono rese note al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi. Se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, la decisione è comunicata entro venti giorni successivi all'adozione della stessa – tramite lettera raccomandata con A.R. o P.E.C. a firma congiunta del Presidente dell'Ordine Regionale e del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale – all'iscritto, presso la residenza o il domicilio indicato all'Ordine e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

38

Il Presidente dell'O.R.G.S., che riceve copia integrale del provvedimento, provvede ai conseguenti adempimenti ed alle comunicazioni del caso.


Dei provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati), di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo, deve essere data comunicazione a cura del Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno a:

- 1) Presidente del Tribunale;
- 2) Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi;

3) Presidenti dei Consigli degli Ordini Regionali dei Geologi.

Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine dei Geologi determina d'ufficio, senza ritardo, la durata residua della sanzione, detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.



TITOLO VI

IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI


Art. 39 Impugnazione delle decisioni

Avverso le decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari adottati dal C.d.D.T. è ammesso ricorso avanti al Consiglio Nazionale dei Geologi (Consiglio di disciplina istituito dal CNG) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ed in ogni caso dalla data di ricezione della decisione da parte dell'iscritto.

Possono proporre ricorso:

- a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
- b) il Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;
- c) il Procuratore della Repubblica, in caso di deliberazioni ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo avvocato e, in tale ultimo caso, deve contenere la procura in calce o al margine sottoscritta dal ricorrente ed autenticata dal suo procuratore legale. Il ricorso – ai sensi dell'art. 6 c.2 della legge n.339/1990 - va presentato ovvero spedito a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. al Consiglio dell'Ordine dei Geologi che ha emesso la deliberazione impugnata, che lo trasmette, unitamente a tutti i documenti prodotti dal ricorrente, al Consiglio Nazionale dei Geologi che decide in via amministrativa.



Regolamento sui procedimenti disciplinari

Il ricorso è notificato a cura dell'O.d.G. al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista, al professionista se il ricorrente è la Procura della Repubblica.

La proposizione del ricorso al C.N.G. sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione finale espressa dallo stesso C.N.G.

Per la trattazione dei ricorsi avanti al C.N.G. si rimanda all'Allegato facente parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO VII ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI


Art. 40 - Esecutività della decisione disciplinare

41

La decisione emessa dal C.d.D.T. che non sia stata impugnata nei termini prescritti, è immediatamente esecutiva.

Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del C.d.D.T., se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale dei Geologi che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi al cui Albo è iscritto l'incolpato.




Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Presidente del C.d.D.T. ne dà comunicazione sia all'Ordine di appartenenza che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione al C.d.D.T. ed invia al geologo sanzionato, a mezzo P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento, presso la residenza o presso il domicilio del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale.

42

Nell'ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell'Ordine dei Geologi procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.



TITOLO VIII RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 41 Riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, potrà essere riaperto nei seguenti casi:

- a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
- b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal C.d.D.T. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

Nel caso di cui al comma 1 lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:



- a) d'ufficio, ad istanza del Consiglio dell'Ordine dei Geologi o del C.d.D.T. che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incoipato non l'ha commesso;
- b) ad istanza dell'interessato.

TITOLO IX NORME FINALI

Art.42 - Verbalizzazione


Lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere verbalizzato, al fine di poter sempre avere contezza degli accadimenti e di poter dimostrare la conformità alla normativa di riferimento.

Alla verbalizzazione provvede il Segretario del C.d.D.T. o, in caso di assenza, il facente funzioni.

I verbali, gli atti e qualsiasi documentazione inerente all'attività del C.d.D.T. sono a disposizione degli Organi di controllo che, a fronte di idoneo titolo, intendano verificare la correttezza dell'operato e lo svolgimento appropriato del procedimento disciplinare.

Art.43 - Riservatezza

Ferme restando le disposizioni normative in tema di riservatezza, confidenzialità e segreto d'ufficio, nonché le disposizioni dettate al riguardo dal Codice Deontologico, le segnalazioni disciplinari e lo svolgimento del procedimento disciplinare devono essere coperti da assoluta riservatezza



e confidenzialità ad opera di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella loro trattazione.

Art. 44 - Eventuale ricorso a consulenti esterni

Nelle fattispecie particolarmente delicate o che richiedano abilità, conoscenze giuridiche, sforzi interpretativi, il C.d.D.T. può avvalersi di un consulente esterno al Consiglio.

La necessità di ricorrere al consulente esterno deve essere condivisa all'interno del C.d.D.T. Essa prevede il diretto coinvolgimento dell'O.R.G.S. che si attiva per il conferimento dell'incarico su indicazione del C.d.D.T. e ne sostiene materialmente le spese.

Il coinvolgimento può essere preventivo (nel senso che il ricorso ad eventuali consulenze può essere stabilito a priori, "*an et quantum*"), oppure può essere stabilito di volta in volta avuto riguardo alla tipologia di caso da trattare.

Art. 45 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento viene predisposto dal C.d.D.T. e trasmesso al Consiglio dell'O.R.G.S. al fine di darne evidenza sul sito istituzionale.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del C.d.D.T., abroga ogni Regolamento precedente, e si applica a tutti i procedimenti disciplinari, compresi quelli pendenti.

Il presente Regolamento viene distribuito a tutti i Consiglieri del C.d.D.T., alla Segreteria amministrativa nonché ad eventuali consulenti esterni incaricati in seguito a specifiche esigenze. Il ricevimento del Regolamento comporta




l'apprendimento del suo contenuto da parte dei destinatari.
Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica,
per recepire normativa, prassi ed opinioni che direttamente
o indirettamente hanno impatto sulle prescrizioni dedotte.
Qualunque revisione dovrà essere approvata dal C.d.D.T. e
trasmessa al Consiglio dell'O.R.G.S. in carica.

*Il presente Regolamento consta di n. 46 pagine numerate da 1 a
46, contenenti n. 45 articoli debitamente numerati da 1 a 45.*

Palermo, 27/10/ 2022


IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Presidente



46

Segretario



Consigliere



Consigliere



Consigliere